

8.17. SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale

Codice intervento (SM)	SRD02
Nome intervento	investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.20. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Si Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No
Spesa pubblica	40.000.000 €
FEASR	20.200.000 €
Azioni previste	A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici; B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali; C) Investimenti irrigui; D) Investimenti per il benessere animale.

Ambito di applicazione territoriale

Codice	Descrizione
ITF3	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

Indicatori di risultato

R.9 - Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse
R.15 - Investimenti finanziati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)
R.16 - Percentuale di aziende agricole beneficiarie del sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali
R.26 - Percentuale di aziende agricole che beneficiano del sostegno della PAC e del sostegno agli investimenti non produttivi relativi alla salvaguardia delle risorse naturali
R.44 - Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambientale, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o o alle norme esistenti.

In tale contesto, per un migliore inquadramento dell'intervento nell'ambito degli obiettivi specifici della PAC e per valorizzarne adeguatamente i risultati, l'intervento è suddiviso in quattro distinte azioni:

- A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali;
- C) Investimenti irrigui;
- D) Investimenti per il benessere animale.

Nell'ambito dell'Azione A sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l'emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell'aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo. Tra questi, sono inclusi investimenti per la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della "Direttiva nitrati" e si distinguono per un'elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca. Inoltre, sempre nell'ambito dell'azione A, è prevista la realizzazione di impianti per la produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili, favorendo in particolare l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale.

L'Azione B prevede investimenti mirati alla tutela qualitativa delle acque alla gestione sostenibile e razionale dei prodotti fitosanitari nonché investimenti per la tutela del suolo in termini di fertilità, struttura e qualità del suolo stesso, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il



compattamento. Tra questi sono inclusi investimenti per l'acquisto di attrezzature che impediscono l'inquinamento puntale da prodotti fitosanitari in agricoltura, quali ad esempio i biobed.

L'Azione C prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue. In tale contesto sono previsti investimenti aziendali per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche nonché investimenti che promuovono lo stoccaggio e il riuso di tali risorse, anche nell'ottica di garantire l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

In relazione all'Azione D gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all'antimicrobico resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali. Tenuto conto delle finalità generali dell'intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricola-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).

Nel suo complesso, l'intervento assume un rilievo centrale e strategico nel panorama complessivo degli interventi previsti dal presente Piano, con particolare riferimento al suo contributo alla definizione dell'ambizione ambientale della PAC per il periodo di programmazione 2023-2027.

Collegamento con altri interventi

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi di investimento del CSR che vedono come destinatarie le aziende agricole e che possono avere sia finalità competitive (es. SRD01, SRD03) sia ambientali (SRD04, SRD08). In aggiunta, il presente intervento può esercitare un ruolo di accompagnamento e rafforzamento, se non anche propedeutico, per gli interventi che prevedono impegni di gestione in materia di ambiente, clima e benessere animale.

Si tratta, in sostanza, di un intervento che funge da *trait d'union* tra produttività e tutela ambientale giacché gli investimenti sostenuti hanno caratteristiche produttive e vanno ad affiancare gli altri interventi per la competitività delle aziende agricole previsti dal CSR e, allo stesso tempo, supportano e rafforzano la possibile l'adozione di pratiche agronomiche compatibili con ambiente, clima e benessere animale.

Le predette sinergie e complementarità potranno essere ulteriormente rafforzate attraverso specifici meccanismi attuativi, tra cui la pubblicazione di inviti a presentare proposte che combinino/integrino più interventi di investimento, ovvero attraverso bandi tematici, così da evitare la frammentazione delle progettualità e consentire un'attuazione più organica delle operazioni.

Allo stesso modo, il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal CSR attraverso modalità di progettazione integrata (es. PIF, Pacchetto Giovani) e contribuiranno a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione del CSR stesso.



In considerazione della finalità ambientale del presente intervento, gli investimenti irrigui sono qui limitati (alle condizioni previste dai criteri di ammissibilità) al: a) miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali non finalizzati alla estensione delle superfici irrigue e che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche; b) investimenti per la realizzazione e miglioramenti di bacini e stoccaggi, esclusivamente di acque stagionali c) impianti per l'utilizzo di acque affinate come alternativa ai prelievi da corpi idrici. Invece, nell'ambito dell'intervento SRD01, più strettamente orientato alla competitività, viene fornito un sostegno (alle condizioni previste dai criteri di ammissibilità) **esclusivamente** per: a) investimenti in nuovi impianti irrigui **finalizzati ad incrementare la superficie irrigua aziendale;** b) **investimenti per** miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui esistenti che possono comportare **un aumento netto una estensione** delle superfici irrigate; c) realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'Intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'AdG regionale, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio.

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, l'AdG regionale definisce graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, l'AdG regionale stabilisce altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere ammissibili.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi, orientati e declinati dalla Regione Campania sulla base di una lettura territoriale delle esigenze e degli obiettivi dell'intervento effettuata con il partenariato, tenuto anche conto degli altri obiettivi del CSR.

Codice	Principi di selezione
P01	territoriali, quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, le ZVN, le aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque o, ancora, le aree vocate o le aree con indici di criticità per la qualità dell'aria;
P02	legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio investimenti presentati da agricoltori associati o da giovani agricoltori o, ancora, grado di professionalità del richiedente o non aver percepito contributi pubblici in precedenza
P03	connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica o agricoltura estensiva o, ancora, allevamenti con carichi di bestiame entro determinate soglie;
P04	connessi alle caratteristiche dell'investimento, quali ad esempio percentuale di risparmio idrico conseguibile attraverso l'investimento nell'ambito dell'azione C;
P05	connessi alla dimensione economica dell'operazione quali ad esempio la definizione di soglie minime per favorire la sostenibilità degli investimenti e/o ridurre i costi amministrativi per la concessione ed erogazione del sostegno;

Ai sopra indicati principi di selezione, applicabili a livello regionale, si aggiungono i seguenti principi applicati orizzontalmente su tutto il territorio nazionale:

- ✓ livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento;
- ✓ nell'ambito della Azione D, laddove il benessere animale riguardi le galline ovaiole, priorità per le operazioni di investimento che prevedono l'eliminazione delle gabbie.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
CR01	Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.;
CR02	Laddove giustificato e coerente rispetto alle esigenze e gli obiettivi dell'intervento, e nella misura in cui ciò non comporti alcun tipo di discriminazione non giustificata, la definizione dei possibili beneficiari potrà essere mirata, nell'ambito dei documenti attuativi del presente CSR, con l'obiettivo di migliorare il targeting dell'intervento.
CR04	Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, si applica quanto previsto alla Sez. 4.7.3, paragrafo 6, del PSP.
CR05	In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali del sostegno si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nei precedenti punti CR01 e CR02.

Criteria di ammissibilità delle operazioni di investimento

Codice	Descrizione
CR06	Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità di una o più delle azioni A, B, C e D previste nell'ambito presente intervento indicate nel precedente punto "finalità e descrizione generale"
CR07	Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.
CR08	Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
CR09	Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile è al sotto di un importo minimo di 20.000 Euro.
CR10	Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito il limite di 1,5 MEURO di contributo pubblico erogabile per beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione.
CR12	Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di Gestione (AdG) dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, l'AdG può stabilire, nei documenti attuativi, termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte della stessa AdG. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o dalla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalla stessa AdG non superiore a 24 mesi.

Criteria di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui (Azione C)

Codice	Descrizione
CR13	Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
CR14	Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.
CR15	Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.
CR16	Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.
CR17	Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al: a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata; b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

Codice	Descrizione
	c) l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico; Ai sensi del presente intervento, gli investimenti di completamento funzionale di impianti esistenti sono da considerare come investimenti di miglioramento di impianti esistenti.
CR18 (*)	Da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, definiti nella successiva sezione "risparmio idrico potenziale";
CR19 (*)	Qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate nella successiva sezione "risparmio idrico effettivo";
CR20 (*)	Le percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua di cui ai CR18 e CR19 sono definite e quantificate nella successiva sezione " Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento ". Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

(*) Gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti, di cui al precedente CR17 lettera a) sono ammissibili solo se sono rispettati CR18, CR19 e CR20. Nessuna delle condizioni di cui ai CR18, CR19 e CR20 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze o, ancora, a investimenti nell'utilizzo di acque affinate che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo

Codice	Descrizione
CR21	Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.
CR22	Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741

Criteria di ammissibilità specifici per gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice	Descrizione
CR23	L'intervento sostiene investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti: b) impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica; c) impianti per la produzione di energia eolica; e) impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 3 Mwt); f) impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili; g) piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente intervento; h) impianti per la produzione di energia da fonte solare; i) impianti per la produzione di energia da fonte geotermica;
CR24	La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 8 dell'intervento SRD02 del PSN. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per

Codice	Descrizione
	la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MW. La Regione potrà stabilire limiti inferiori nell'ambito dei documenti attuativi del presente CSR
CR25	Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Nei documenti di attuazione del CSR, l'Autorità di Gestione Regionale definisce le modalità di attuazione del presente criterio, ivi inclusa l'eventuale definizione di una percentuale minima di biomassa derivante da produzioni aziendali del beneficiario.
CR26	La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e).
CR27	La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima del 30% di energia termica
CR28	La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria.
CR29	Nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte idrica sarà garantito il rispetto della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152 (norme in materia ambientale), nonché le disposizioni regionali di dettaglio.
CR30	Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

Impegni previsti

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

Codice	Descrizione
IM01	realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.
IM02	fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo di 5 anni ed alle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione regionale, nei documenti attuativi del presente CSR

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Il presente intervento viene attuato nella regione Campania esclusivamente attraverso l'erogazione di sovvenzioni in conto capitale e utilizzando quali tipi di pagamento il rimborso di spese effettivamente sostenute e i costi standard.

La Regione Campania ha manifestato l'intenzione di attivare nel corso del periodo di programmazione anche un sostegno attraverso strumenti finanziari.

Aliquote (%) di sostegno rispetto alla spesa ammissibile a contributo

Tipo di operazione/beneficiario	Aliquota %
Base	65%



Tipo di operazione/beneficiario	Aliquota %
Progetto presentato da giovane agricoltore	75%
Progetto integrato o collettivo	75%
Tipologia di investimento (investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni, al risparmio idrico (art 73 red 2115/21 comma 4 lett a)	80%
Altro: Combinazioni delle precedenti condizioni: fino ad un massimo dell'80%, elevabile ad 85% per progetti presentati da piccole aziende agricole (art. 73 reg 2115/2021 - comma 4 - lett a) e b	80% - 85%

Erogazione di anticipi e spese ammissibili

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del PSP.

In merito alle spese non ammissibili e ammissibili, alla cumulabilità degli aiuti e al doppio finanziamento si applica quanto previsto nel Capitolo 8 del presente CSR.

Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'investimento comprende l'irrigazione.

Risparmio idrico potenziale

Nella seguente tabella si riportano le percentuali di risparmio idrico potenziale minimo previste, per le diverse combinazioni di impianti (pre-esistente e nuovo) nella regione Campania

		IMPIANTO NUOVO																				
		Cod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Impianto pre-esistente	Eff. %	10	10	10	20	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90			
	Cod	Eff. %	Classi di Eff.	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	A	A	A	A	A	A	A	
1	10	B					55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	
2	10	B					55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	
3	10	B					55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	
4	20	B						55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	
5	40	M						10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
6	50	M							10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
7	55	M										10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
8	60	M												5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
9	60	M												5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
10	60	M												5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
11	65	M												5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
12	70	A													5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
13	80	A														5%	5%	5%	5%	5%	5%	
14	85	A															5%	5%	5%	5%	5%	
15	85	A																5%	5%	5%	5%	
16	90	A																				
17	90	A																				
18	90	A																				

LEGENDA tecniche irrigue ed efficienze

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10
3	Infiltrazione laterale a solchi	10
4	Manichetta forata di alta portata	20
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione ($\leq 3,5$ atmosfere)	60
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata $>$ al 5% per impianti a goccia e $>$ 10% per impianti a spruzzo, o di età $>$ a 10 anni	60
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	70
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	80
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni $<$ a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione ($< 3,5$ atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni $<$ a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$	90
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$	90

Risparmio idrico effettivo

Il risparmio idrico effettivo, per tutte le Regioni e Provincia autonome si attesta al 50% del suddetto risparmio potenziale. Questa percentuale sarà rivalutata alla luce delle esigenze che emergeranno dal terzo aggiornamento dei Piani di gestione dei Bacini idrografici.

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

Nell'ambito del presente intervento, esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE solamente gli investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, laddove gli stessi superino i fabbisogni energetici delle aziende beneficiarie. Tutte le altre tipologie di investimento rientrano invece nell'ambito del citato articolo 42.

Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
Campania	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%

Importi unitari previsti - Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o tassi di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRD02-CAM-01 - Azione A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Media	IT;	R.16; R.9; R15	No
SRD02-CAM-03 - Azione B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Media	IT;	R.26; R.9	No
SRD02-CAM-04 - Azione C - Investimenti per la tutela delle risorse naturali: impianti irrigui	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Media	IT;	R.26; R.9	No
SRD02-CAM-05 - Azione D - Investimenti per il benessere animale.	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Media	IT;	R.44; R.9	No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative per analoghi investimenti realizzati con il sostegno del PSR 2014-20, adeguati tenendo in conto delle dinamiche nel contesto macroeconomico regionale.

Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2025-2029
SRD02-CAM-01 - Azione A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	O.20 (unità: Operazioni)				15	39	23	77
SRD02-CAM-02 - Azione B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	O.20 (unità: Operazioni)				12	30	18	60

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2025-2029
SRD02-CAM-03- Azione C - Investimenti per la tutela delle risorse naturali: impianti irrigui (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	O.20 (unità: Operazioni)				7	16	10	33
SRD02-CAM-04 - Azione D - Investimenti per il benessere animale. (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
	O.20 (unità: Operazioni)				14	35	21	70